# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

# 257° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

# INDICE

Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	8
2ª - Giustizia	<b>»</b>	17
7 <sup>a</sup> - Istruzione	<b>»</b>	31
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	36
11 <sup>a</sup> - Lavoro	<b>»</b>	40
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali	<b>»</b>	42
Commissioni di inchiesta  Sul sistema sanitario	Pag.	45
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	52
Elezioni e immunità parlamentari	*	3
Organismi bicamerali		
Riforma amministrativa	Pag.	54

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

95ª Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente (A008 000, C21<sup>a</sup>, 0037<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 18 dicembre 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la lettera con la quale il senatore Vittorio Cecchi Gori ha comunicato che è stata avviata nei suoi confronti, da parte dell'Ufficio inquirente della Federcalcio, una indagine in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Informa altresì che, con lettera del 23 dicembre 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta una ulteriore missiva del senatore Cecchi Gori concernente la citata indagine.

Sulle comunicazioni del Presidente prendono la parola i senatori GRECO, PELLEGRINO e RUSSO.

Il senatore PELLEGRINO informa di aver inviato al Presidente del Senato e per conoscenza al Presidente della Giunta, senatore Preioni, una lettera recante le dimissioni da componente della Giunta. Come infatti i senatori ricorderanno, nella seduta del Senato del 18 dicembre 1997, in occasione della discussione di alcune proposte avanzate dalla Giunta, egli annunciò la sua astensione dalle votazioni su tali proposte, in quanto non riteneva condivisibili le pronunce assunte dalla Giunta e dall'Assemblea in materia di insindacabilità parlamentare nonchè di reati ministeriali. Fa comunque presente che tra le ragioni sottostanti alla

presentazione delle proprie dimissioni vi era quella di non riuscire a coordinare tutti i suoi numerosi impegni parlamentari. Il Presidente del Senato ha risposto alla sua missiva respingendo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, le dimissioni da lui presentate. Egli desidera ringraziare sia il Presidente del Senato che il Presidente della Giunta, senatore Preioni, che hanno riconosciuto l'equilibrio del suo operato come Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella XI legislatura, nel corso della quale, come noto, fu esaminato un numero assai elevato di domande di autorizzazione a procedere, collegate all'inizio delle vicende comunemente conosciute con la denominazione di «tangentopoli».

Nello scusarsi con i colleghi della Giunta per aver sollevato, nel corso della citata seduta del Senato, alcuni rilievi critici sulle decisioni assunte dalla commissione, considera essenziale che la Giunta ponga maggiore attenzione al suo ruolo di organo di un'istituzione politica quale è il Senato, e valuti le innegabili implicazioni politiche che le sue decisioni vengono ad assumere. Ciò che egli teme è infatti che dall'esterno l'operato della Giunta possa essere considerato volto esclusivamente alla difesa di interessi corporativi. Per evitare tale rischio, ribadisce l'assoluta urgenza di fissare un criterio restrittivo per la valutazione della sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai senatori, prerogativa che concerne gli atti compiuti non solo nell'ambito del Parlamento, ma anche in occasione di avvenimenti che si svolgano all'esterno delle Camere. Ritiene che, in alcuni casi, la Giunta abbia esteso i limiti di tale prerogativa sino a causare situazioni di grave disparità di trattamento in danno di cittadini nei cui confronti il parlamentare ha espresso giudizi ritenuti lesivi. Ciò che occorre tutelare non è infatti la persona del parlamentare bensì la sua funzione di rappresentante del popolo.

In ordine al tema dei cosiddetti reati ministeriali, fa presente che spesso accade che la Giunta proponga all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti di un *ex* Ministro e di eventuali indagati perchè convinta che il giudice procedente voglia indebitamente sindacare fatti che rientrano nella discrezionalità dell'azione di governo. In alcuni casi l'Assemblea è venuta a respingere tali meditate proposte, perchè per pochissimi voti non si è raggiunto l'elevato *quorum* – corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti del Senato – richiesto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 nonchè dall'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento del Senato, per l'approvazione della proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere.

Perchè non venga vanificata l'attività referente della Giunta in tale materia, propone che la votazione in Assemblea avvenga ad urne aperte, così da lasciare la possibilità ai senatori, al momento non presenti in Aula, di esercitare comunque il diritto di voto.

Il senatore GRECO, nel condividere l'apprezzamento espresso dal Presidente del Senato e dal Presidente della Giunta nei confronti del senatore Pellegrino, sottolinea che la sua presenza in tale organo è assolutamente essenziale per l'apporto insostituibile della sua esperienza e della sua preparazione giuridica. Nel condividere molte delle osservazioni da lui svolte in ordine al rischio che la Giunta venga accusata di difendere in modo corporativo gli interessi dei senatori, ribadisce l'effettiva difficoltà di individuare un criterio univoco in base al quale dichiarare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Al fine di stabilire tale criterio propone di ispirarsi alla giurisprudenza costituzionale, che negli ultimi anni ha in più occasioni fissato importanti principi in ordine all'insindacabilità parlamentare.

Il senatore CALLEGARO ritiene che il senatore Pellegrino debba ritirare le dimissioni presentate e continuare così a dare il suo apprezzato contributo ai lavori della Giunta. Il suo intervento nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997 era chiaramente volto alla difesa della funzione del parlamentare e non ha dato adito ad alcun malinteso. Egli stesso condivide il senso di frustrazione che molte decisioni dell'Assemblea provocano nei componenti della Giunta, che dopo aver approvato anche ad elevata maggioranza importanti proposte, vedono le stesse rigettate dall'Assemblea senza un adeguato approfondimento delle argomentazioni di diritto avanzate dalla Giunta. In ordine alla questione della fissazione di criteri obiettivi in base ai quali definire le questioni relative alla sussistenza o meno della prerogativa dell'insindacabilità, ricorda che il senatore Russo per primo ha rappresentato la necessità della loro individuazione ed insiste perchè, anche con l'apporto del senatore Pellegrino, tale obiettivo venga raggiunto.

Il senatore VALENTINO si associa agli interventi dei colleghi che hanno invitato il senatore Pellegrino a riconsiderare la volontà di rassegnare le dimissioni dalla Giunta. In merito alla esigenza di individuare i criteri in base ai quali definire le questioni in materia di insindacabilità, non ritiene di dover condividere le opinioni sinora espresse dai colleghi. In molti casi, infatti, la Giunta non ha fatto altro che anticipare l'orientamento poi espresso dalla Corte Costituzionale in alcune sentenze in materia di insindacabilità, come è accaduto per esempio con la sentenza n. 357 del 1997 sul conflitto di attribuzione sorto a causa della decisione del Senato di dichiarare insindacabile una dichiarazione espressa dal senatore Boso. Anche per il passato non ritiene che la Giunta si sia discostata molto dalla giurisprudenza costituzionale, pur non essendo stati predeterminati i criteri in base ai quali risolvere le questioni in materia di insindacabilità.

Diversa invece è la questione dei cosiddetti reati ministeriali: in tale settore, infatti, egli ritiene di precipua importanza l'approvazione della proposta in materia di votazioni, avanzata dal senatore Pellegrino, che fa formalmente propria e che ritiene debba essere sottoposta agli organi competenti.

Il PRESIDENTE ricorda che della questione sollevata dal senatore Pellegrino si è già occupata la Giunta per il Regolamento del Senato nella attuale legislatura. Il senatore VALENTINO sottolinea l'importanza che la Giunta si pronunci sulla proposta avanzata dal senatore Pellegrino.

Il senatore RUSSO esprime soddisfazione per il fatto che il Presidente del Senato abbia respinto le dimissioni del senatore Pellegrino.

Quanto al merito delle questioni sollevate, considera ampiamente condivisibili le osservazioni svolte da quest'ultimo in materia di insinda-cabilità. La Giunta deve verificare caso per caso se i fatti sottoposti al suo esame rientrino effettivamente nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare. A suo avviso, una questione di principio che però deve essere risolta e che si propone regolarmente all'attenzione della Giunta riguarda il rapporto tra l'attività parlamentare e l'attività più genericamente politica. A suo giudizio infatti tali sfere debbono essere considerate separatamente, nel senso che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere ritenuta sussistente esclusivamente in presenza di atti che rientrano nell'ambito dell'attività parlamentare in senso stretto. Diversamente ragionando, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra membri del Parlamento e soggetti politici che non ricoprono invece tale carica.

Più problematiche sono invece le osservazioni del senatore Pellegrino in merito ai cosiddetti reati ministeriali e precisamente in merito al richiamo alla tutela della funzione di governo. La Giunta è chiamata infatti esclusivamente a valutare se la condotta dell'indagato è tale da rappresentare il perseguimento di un preminente interesse pubblico o di un interesse costituzionalmente rilevante.

La scarsa coerenza delle decisioni della Giunta è infine un dato obiettivo causato, a suo giudizio, dalla discontinua partecipazione dei commissari ai lavori della Giunta, dovuta alla difficoltà di conciliare i vari impegni parlamentari nonchè all'orario di convocazione delle sedute, collocato tra il termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea e l'inizio dei lavori delle altre Commissioni permanenti. Occorre pertanto raggiungere le opportune intese con le Commissioni permanenti del Senato per un migliore coordinamento dei lavori.

Il PRESIDENTE, nel dichiararsi perfettamente d'accordo con le osservazioni esposte dal senatore Russo, ricorda i numerosi tentativi da lui posti in essere per trovare un'adeguata collocazione dei lavori della Giunta.

Il senatore GRECO ritiene che la proposta avanzata dal senatore Russo debba essere presa in considerazione anche in vista della possibilità dell'introduzione, ogni mese, di una settimana di sospensione dei lavori del Senato.

Il senatore RUSSO ricorda che tale sospensione dovrebbe verificarsi ogni due mesi.

Il PRESIDENTE, nel far presente che la nuova calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea potrebbe comportare una maggiore concentrazione e perciò un aggravamento dei problemi di organizzazione dei lavori della Giunta, manifesta la propria disponibilità a trovare per il futuro una diversa collocazione oraria delle sedute, che consenta la partecipazione di tutti i commissari e la conclusione dell'esame delle numerose questioni pendenti.

Il Presidente informa inoltre di aver assunto contatti con il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, onorevole La Russa, in ordine alla questione dell'individuazione della Camera competente a deliberare sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione riguardo a dichiarazioni espresse da soggetti attualmente membri di una Camera diversa da quella alla quale appartenevano all'epoca dei fatti. Tale questione deve essere rapidamente risolta perchè è urgente decidere alcuni casi già sottoposti alla Giunta.

Sulle considerazioni svolte dal Presidente prendono la parola i senatori VALENTINO e RUSSO.

Il senatore VALENTINO insiste infine sull'opportunità che la Giunta si pronunci sulla proposta avanzata dal senatore Pellegrino in ordine all'articolo 135-bis, del Regolamento del Senato, nella prossima seduta.

La Giunta unanime conviene.

È infine rinviato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

209<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

## Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

#### IN SEDE REFERENTE

- (2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati
- (74) SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
- (265) PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
- (517) DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico
- (521) DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato
- (1205) MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
- (2119) MACERATINI ed altri. Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
- (2295) MANCONI ed altri. Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2898, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il relatore GUERZONI, a proposito dell'ordine del giorno numero 1, esprime parere favorevole, attendendo peraltro di conoscere l'opinione del Governo in merito al terzo capoverso del dispositivo.

Il sottosegretario SINISI invita il presentatore a ritirare l'iniziativa, per poterla eventualmente considerare in Assemblea. Sostiene comunque che al terzo capoverso per «Stato di appartenenza» deve intendersi quello a cui appartiene il cittadino, mentre per «Stato di provenienza» si intende quello dal quale lo straniero proviene da ultimo. Precisa inoltre che il rimpatrio presuppone un accordo con il paese interessato. In relazione all'ultimo capoverso del dispositivo, riconosce infine che le misure di vigilanza ivi previste comportano delle limitazioni alla libertà personale e quindi implicano una qualche forma di coercizione. Sull'argomento intervengono ripetutamente il senatore LUBRANO DI RICCO, il Presidente e il relatore, il quale ribadisce il suo parere favorevole.

Il relatore GUERZONI si pronuncia inoltre favorevolmente sugli ordini del giorno nn. 2 e 3.

Il sottosegretario SINISI invita il relatore a riformulare il dispositivo dell'ordine del giorno n. 3. L'ordine del giorno stesso è quindi ritirato dal relatore, dopo una breve discussione, riservandosi egli di riformularlo per l'esame in Assemblea.

Il relatore GUERZONI esprime poi un parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4. Il sottosegretario SINISI dichiara di accogliere tale iniziativa come una raccomandazione. Sostiene l'opportunità di svolgere una riflessione approfondita sull'abrogazione dell'articolo 16 delle preleggi attraverso lo strumento previsto dall'articolo 47 del disegno di legge, soprattutto con riferimento alle persone giuridiche. Più in generale invita ad un impiego prudente degli ordini del giorno recanti indirizzi al Governo per l'esercizio della delega legislativa.

Il PRESIDENTE suggerisce di riformulare l'ordine del giorno con un invito al Governo a valutare la questione e ad assumere le iniziative legislative conseguenti, piuttosto che a richiamare lo strumento di cui all'articolo 47 del disegno di legge. Il senatore PASTORE non esclude qualche forzatura nel contenuto di taluni degli ordini del giorno, presentati anche dalla maggioranza, in quanto è prevalsa la volontà di non modificare il disegno di legge n. 2898. Rileva comunque che si tratta, in definitiva, di procedere all'integrazione dell'elenco delle disposizioni da abrogare, includendo anche l'articolo 16 delle preleggi. Non insiste comunque per la votazione dell'ordine del giorno stesso.

Il sottosegretario SINISI si dice sensibile alle considerazioni svolte dal Presidente e torna a manifestare qualche perplessità sull'impiego dell'articolo 47 al di fuori dell'ambito del disegno di legge. Il senatore PASTORE ritira quindi l'ordine del giorno n. 4, riservandosi di riformularne il dispositivo per l'esame in Assemblea.

Sull'ordine del giorno n. 5 si esprimono in senso favorevole il RE-LATORE e il sottosegretario SINISI.

In merito all'ordine del giorno n. 6, il relatore GUERZONI si rimette al Governo, avendo dei dubbi circa l'opportunità dell'iniziativa.

Il Sottosegretario SINISI invita i presentatori a sopprimere il primo capoverso del dispositivo, recante il termine di diciotto mesi; esprime invece parere favorevole sulle restanti parti dell'iniziativa.

Il senatore PASTORE conviene e modifica di conseguenza l'ordine del giorno stesso, nel quale rileva un errore materiale al secondo capoverso del dispositivo.

Il relatore GUERZONI, a proposito dell'ordine del giorno n. 7, si rimette alle conclusioni a cui era pervenuta la Commissione in merito all'articolo 37. Il PRESIDENTE nota che il dibattito si era allora incentrato, più che sugli accessi all'istruzione universitaria, sulla questione relativa all'esercizio delle professioni.

L'ordine del giorno è comunque accolto dal GOVERNO.

Il relatore GUERZONI invita quindi i presentatori a ritirare l'ordine del giorno n. 8, non condividendo egli le premesse logiche da cui l'iniziativa trae origine. Il senatore MAGGIORE ricorda che l'ordine del giorno stesso rappresenta la trasformazione di un emendamento della senatrice Dentamaro, da lui fatto proprio. Il sottosegretario SINISI si associa all'invito del relatore. Il senatore ROTELLI esclude che con un ordine del giorno si possano impartire direttive analitiche sull'esercizio di competenze regionali. Il presidente VILLONE riconosce il fondamento di questa obiezione. Il senatore MAGGIORE ritira pertanto l'ordine del giorno stesso.

Il RELATORE fa proprio l'ordine del giorno n. 9, in assenza del presentatore. Il sottosegretario SINISI manifesta dei dubbi sulla lettera d) del dispositivo, che non compariva in una precedente versione dell'iniziativa. Invita pertanto a riconsiderare l'ordine del giorno stesso, in vista dell'esame in Assemblea.

Il relatore GUERZONI, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno, espungendo la lettera *d*) e l'ultima parte delle premesse. Il GOVERNO esprime pertanto parere favorevole.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono quindi parere favorevole sugli ordini del giorno successivi, dal n. 10 al n. 19 compreso.

Il senatore MARCHETTI chiede al rappresentante del Governo di esprimersi anche sugli ordini del giorno successivi, per la parte relativa alle regolarizzazioni.

Il RELATORE, a proposito dell'ordine del giorno n. 20, invita i presentatori a ritirarlo ed a presentare in Assemblea un'integrazione all'ordine del giorno n. 19. Il senatore PASTORE nota però che l'ordine del giorno n. 20 si ispira ad un'impostazione sensibilmente diversa ri-

spetto all'ordine del giorno n. 19. Avanza in particolare delle perplessità sulla lettera *b*) del dispositivo.

La Commissione conviene di riprendere la questione nel corso della seduta pomeridiana.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno n. 22, mentre invita i presentatori dell'ordine del giorno n. 21 a ritirarlo con l'impegno ad integrare il proprio ordine del giorno n. 16, di contenuto analogo.

Sull'ordine del giorno n. 21 esprime delle riserve il sottosegretario SINISI, non essendo egli in condizione di verificare i dati riportati. Riguardo all'ordine del giorno n. 22, invita poi i presentatori a ritirare l'iniziativa, ripresentandola semmai per l'esame in Assemblea, non potendo egli allo stato assumere impegni per conto del Ministero della giustizia. A questo invito si associa il RELATORE.

Il senatore PINGGERA ritira quindi gli ordini del giorno nn. 21 e 22.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA (A007 000, C01ª, 0072°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2997, concernente gli interventi in Bosnia e in Albania.

La seduta termina alle ore 9,35.

210<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE indi del Vice Presidente MARCHETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini, per la difesa Brutti e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati

(74) SILIQUINI ed altri. – Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari

(265) PETRUCCI ed altri. – Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato

(517) DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico

(521) DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

(1205) MANCONI ed altri. – Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(2119) MACERATINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

(2295) MANCONI ed altri. – Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente è stata avviata la trattazione degli ordini del giorno e precisa che quelli accolti dal Governo sono stati fatti propri dalla Commissione e saranno pertanto presentati in Assemblea come proposte della medesima.

Il relatore GUERZONI si sofferma nuovamente sugli ordini del giorno n. 20 e n. 23, presentati rispettivamente dai senatori LUBRANO DI RICCO ed altri e dal senatore MARCHETTI, dati per illustrati nella seduta del giorno precedente e riportati nel relativo resoconto: egli ritiene che le proposte in questione sono sostanzialmente assorbite dall'ordine del giorno n. 19, da lui presentato, sul quale il rappresentante del Governo ha già manifestato la propria disponibilità. Le parti non coincidenti, ad esempio in materia di sanzioni amministrative connesse alla condizione irregolare degli interessati, potrebbero risolversi nel contesto normativo tipico delle misure adottate nei casi in cui si provvede a regolarizzare gli stranieri già presenti nel territorio nazionale. Invita pertanto i senatori Lubrano di Ricco e Marchetti a ritirare i propri ordini del giorno dichiarandosi comunque disposto a considerare le loro proposte nel corso della discussione in Assemblea,

assumendo intanto nel proprio ordine del giorno quelle parti di essi che vi sono coerenti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO insiste nel proprio ordine del giorno, rilevando che il relatore ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della sua proposta, che pertaltro dovrebbe essere riformulata in termini più appropriati nei punti b) e c) del dispositivo. Ritiene inoltre che il suo ordine del giorno possa essere condiviso dalla maggioranza della Commissione.

Il relatore GUERZONI osserva che l'ordine del giorno da lui presentato prescrive un termine al Governo, che non è contemplato negli ordini del giorno dei senatori Lubrano di Ricco e Marchetti.

Il senatore MARCHETTI osserva che la lettera *a)* del dispositivo degli ordini del giorno nn. 20 e 23 qualifica questi ultimi a differenza dell'ordine del giorno n. 19, presentato dal relatore: vi si prevede un preciso impegno politico indirizzato al Governo, che egli ritiene imprescindibile in sede di approvazione di una normativa organica sulla condizione degli stranieri. A tale riguardo, l'ordine del giorno del relatore risulta inadeguato.

Il presidente VILLONE ritiene che l'ordine del giorno del relatore, diversamente dagli altri ordini del giorno in discussione, riferisce esplicitamente l'impegno a promuovere l'emersione dell'immigrazione irregolare anche alla situazione del mercato del lavoro. Tuttavia ritiene che tale differenza non giustifichi un indirizzo non condiviso da parte della Commissione.

Il sottosegretario SINISI conferma la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno n. 19, mentre rileva l'incompatibilità degli ordini del giorno nn. 20 e 23 con gli indirizzi formulati dall'ordine del giorno del relatore, invitando i senatori Lubrano di Ricco e Marchetti a ritirare le proprie proposte per addivenire a una ulteriore riflessione in materia nel corso della discussione in Assemblea. Dichiara, quindi, di non poter accogliere gli ordini del giorno nn. 20 e 23.

Secondo il senatore LUBRANO DI RICCO, l'ordine del giorno del relatore, e quelli presentati da lui e dal senatore Marchetti, non sono affatto incompatibili.

Il relatore GUERZONI chiede che l'ordine del giorno n. 19 sia posto in votazione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO e MARCHETTI annunciano la propria astensione.

L'ordine del giorno è accolto dalla Commissione.

La senatrice SILIQUINI dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale non ha ritenuto di presentare ordini del giorno ma si riserva di farlo per la discussione in Assemblea.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2898, con la proposta di assorbimento per gli altri disegni di legge in titolo.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE ricorda di aver manifestato le proprie riserve sul contenuto eterogeneo del provvedimento e anche sulla sussistenza dei presupposti costituzionali per alcune delle disposizioni in esame. Tuttavia comunica alla Commissione di aver ricevuto molteplici sollecitazioni, provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione, affinchè si riconoscano i presupposti costituzionali del disegno di legge, trattandosi di misure attese con particolare interesse in molte realtà locali. In ogni caso, conferma la propria opinione negativa sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, quanto alla sussistenza dei presupposti costituzionali: a tale riguardo, propone un parere contrario.

Il senatore BESOSTRI osserva che anche l'articolo 11 risulta carente dei presupposti costituzionali e appare completamente estraneo all'insieme del provvedimento.

Il presidente VILLONE precisa che anche per le misure contenute nell'articolo 11 vi sono state numerose sollecitazioni, in particolare da parte delle regioni e degli enti locali.

Il senatore BESOSTRI ritiene che in una valutazione complessiva di opportunità si debba allora riconoscere la sussistenza del requisito dell'omogeneità per l'intero provvedimento.

Secondo il senatore MARCHETTI, che assume la presidenza in assenza del presidente Villone, l'articolo 5, comma 3, è però sprovvisto dei presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore PINGGERA ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 12 siano estranee all'insieme del provvedimento e prive del presupposto dell'urgenza. Il senatore PASTORE considera sussistenti i presupposti costituzionali esclusivamente per le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 8 e osserva che l'articolo 5, comma 3, può invece ritenersi giustificato nel contesto in cui è inserito.

Il presidente MARCHETTI fa propria la proposta già avanzata dal presidente Villone quanto al diniego di sussistenza dei presupposti costituzionali per l'articolo 5, comma 3.

Il senatore PINGGERA propone un parere contrario sull'articolo 12.

Il senatore MAGNALBÒ non condivide le censure rivolte al comma 3 dell'articolo 5, che non appare più eterogeneo di altri al contesto in cui si inserisce e risulta giustificato quale misura di sostegno alle imprese interessate.

Interviene quindi il sottosegretario ALBERTINI, motivando le disposizioni rivolte a mantenere le disponibiltà di bilancio già previste per l'esercizio 1997 e illustrando lo scopo delle misure contenute negli articoli da 1 a 8, che assicurano interventi di sostegno per il settore della navigazione marittima. Quanto al comma 3 dell'articolo 5, si tratta di una misura non imprescindibile, anche se il suo effetto è limitato alla navigazione nel Mediterraneo, poichè fuori di esso i fatti in questione sono già depenalizzati. In risposta a un quesito del senatore Pardini, precisa quindi che sulle navi di altra nazionalità anche nel Mediterraneo è consentito il gioco d'azzardo.

Il presidente MARCHETTI ritiene che dalla discussione svolta si può desumere un orientamento largamente condiviso nel riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali per l'insieme del decreto-legge. Rinuncia quindi alla proposta di parere contrario sul comma 3 dell'articolo 5 e chiede ai senatori Besostri e Pinggera di fare altrettanto rispettivamente per gli articoli 11 e 12.

Il senatore BESOSTRI afferma che se la Commissione non intende assumere un criterio rigoroso nella valutazione di sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge per il provvedimento in esame, ogni ulteriore considerazione costituisce una valutazione di merito. Quanto al comma 3 dell'articolo 5, si tratta a suo avviso di una misura omogenea alle altre e parimenti giustificata dalle esigenze di sostegno alle imprese di navigazione. Rinuncia alla sua proposta di parere contrario sull'articolo 11.

Il senatore ANDREOLLI ritiene viceversa sprovvisto dei presupposti e dei requisiti costituzionali e di legge il comma 3 dell'articolo 5, annunciando la propria astensione su una eventuale proposta di parere complessivamente favorevole.

Il senatore PARDINI fa propria la proposta di parere contrario concernente il comma 3 dell'articolo 5.

La proposta di parere contrario relativa al comma 3 dell'articolo 5 è posta in votazione e non risulta accolta.

Anche la proposta di parere contrario sull'articolo 12 viene respinta dalla Commissione.

È quindi accolta la proposta di parere favorevole avanzata dal presidente MARCHETTI, quanto alle parti rimanenti del provvedimento.

(2997) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonchè proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore PARDINI riferisce sul contenuto del decreto-legge, rivolto ad assicurare la continuità degli interventi di cooperazione con l'Albania soprattutto in materia di difesa, garantendo inoltre la permanenza di un limitato contingente militare in Bosnia. Propone, quindi, un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI annuncia il voto positivo del suo Gruppo.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

# GIUSTIZIA $(2^a)$

#### GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

218<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

## Presidenza del Vice Presidente CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

#### IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

# e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 4.2, sottolineando come tale proposta emendativa, analogamente ad altri emendamenti successivi, sia innanzitutto volta a riformulare il testo dell'articolo in discussione in modo da esplicitare che si tratta di una disposizione non immediatamente applicabile, ma diretta a definire l'oggetto della delega e i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato. Nel merito, poi, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, l'emendamento intende conservare rilevanza sul piano penalistico alle ipotesi di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione – relativo all'abusiva occupazione di spazio demaniale – e a quelle di cui al capo VI del tito-

lo III dello stesso codice – in materia di contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione.

Il senatore GRECO osserva che, di fatto, l'articolo 1161 del codice della navigazione attribuisce rilevanza penale a condotte del tutto marginali e di scarsissima pericolosità.

Il senatore BATTAGLIA illustra gli emendamenti 4.1 e 4.3, evidenziando come il Gruppo Alleanza Nazionale non condivida in maniera radicale la depenalizzazione delle contravvenzioni attualmente previste dal codice della navigazione.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.3. Per quanto concerne l'emendamento 4.2, si dichiara contrario ad escludere dalla depenalizzazione le ipotesi di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione, si rimette alla Commissione sull'esclusione dalla depenalizzazione delle ipotesi di cui al capo VI del titolo III – pur ritenendo personalmente non convincente questa soluzione – e si dichiara comunque favorevole ad una riformulazione dell'articolo 4 che, dal punto di vista tecnico, chiarisca, al di là di ogni dubbio, che si è di fronte ad una disposizione volta a definire l'oggetto e i criteri e principi direttivi di una delega.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore sugli emendamenti 4.1 e 4.3 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.2.

Posto ai voti è, quindi, respinto l'emendamento 4.1.

Il presidente CIRAMI invita il senatore Russo a modificare l'emendamento 4.2 sopprimendo, alla lettera a) le parole «quella di cui all'articolo 1161 e».

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 4.2 nel senso suggerito dal presidente Cirami.

Il presidente CIRAMI prospetta quindi la possibilità di una votazione per parti separate dell'emendamento 4.2, come da ultimo modificato, nel senso di porre in votazione prima la parte corrispondente alle parole «escluse quelle di cui al capo VI del titolo III» e poi la restante parte dell'emendamento.

La senatrice SCOPELLITI ritiene che non sia possibile procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.2 nel senso suggerito dal Presidente e considera preferibile la presentazione di un apposito subemendamento diretto a sopprimere il riferimento alle contravvenzioni di cui al capo VI del titolo III del codice della navigazione.

Il presidente CIRAMI fa presente alla senatrice Scopelliti che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è senz'altro ammissibile un'eventuale votazione per parti separate dell'emendamento 4.2 nel senso da lui prospettato. Peraltro potrebbe essere presa in considerazione

anche la presentazione di un subemendamento diretto a modificare l'emendamento 4.2, sopprimendo il riferimento alle contravvenzioni di cui al citato capo VI.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il relatore FOLLIERI presenta ed illustra il subemendamento 4.2/1.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2/1, viene approvato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.2 nel testo modificato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore RUSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 5.18 ed illustra gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5, sottolineando con riferimento a quest'ultima proposta emendativa l'opportunità di mantenere le sanzioni penali nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 5.4 e 5.15.

Il presidente CIRAMI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

#### 219<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

## Presidenza del Vice Presidente CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

### IN SEDE DELIBERANTE

(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 10 dicembre 1997.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente CIRAMI comunica che la Commissione bilancio ha reso in data 14 gennaio 1998 il richiesto parere sugli emendamenti, che è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 2.1; 6.2; 10.1. Sull'emendamento 8.1 il parere della Commissione bilancio è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della copertura finanziaria, mentre è di nulla osta sugli emendamenti 6.1 e 10.2. Ricorda altresì che in data 16 dicembre 1997 la Commissione stessa si era espressa favorevolmente sull'emendamento 10.2. Anche la Commissione affari costituzionali si è espressa il 14 gennaio 1998 sull'emendamento 4.9, adottando un parere favorevole.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.9. In merito al primo, egli sottolinea come si prefigga di allargare la possibilità di tramutamenti d'ufficio dei magistrati, a prescindere dai presupposti che lo stesso articolo 1 appresta a tale riguardo e predisponendo, in tal modo, le condizioni per dotare le sedi che realmente necessitano della presenza aggiuntiva di magistrati del personale necessario. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.3 esso è volto a meglio specificare che per sede disagiata deve essere intesa non la sede collocata in una delle regioni che vengono menzionate dal comma 2 dell'articolo 1, ma, su tutto il territorio nazionale, quelle che ricadono nelle condizioni previste da almeno due delle disposizioni recate dalle lettere a), b) e c) del comma 2. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 1.9 esso si propone di chiarire che di fronte ad una situazione di dilagante e perdurante pericolo, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata, risulta incongruente la posizione del Governo che intende predeterminare il tetto massimo dei magistrati destinati d'ufficio a sedi disagiate.

Il senatore Antonino CARUSO fa, quindi, proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.4 e 1.8 e sottolinea che con l'emendamento 1.4 si è voluto prefiggere l'intento di rendere chiaro come nella elencazione di sedi disagiate proposte dal Governo non vi siano sempre regioni con problemi di mancata copertura di posti: infatti per le regioni Campania, Basilicata e Puglia le informazioni disponibili indicano come si tratti di sedi per le quali vi è, al contrario, una forte richiesta di copertura di posti. Relativamente all'emendamento 1.8, la filosofia cui esso si ispira è quella di indicare al Governo che la strada maestra per risolvere la questione giustizia nelle sedi particolarmente bisognose della presenza vigile dei magistrati, non è quella di interventi limitati e condizionati dal rispetto di presunti vincoli di bilancio, poichè occorre, al contrario, effettuare uno sforzo per affrontare il problema alla radice, con interventi veramente coraggiosi e innovativi.

Sugli emendamenti 1.5, 1.10 e 1.11 il senatore GRECO mette, in particolare, in rilievo che il primo, peraltro di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.4, si ispira alla stessa logica, che è quella di evitare una dispersione delle forze dei magistrati, concentrandoli verso quelle sedi disagiate dove effettivamente mancano richieste di trasferi-

mento. Precisa, anzi, che solo apparentemente il suo emendamento sembra penalizzare la regione Puglia, che risulterebbe – se esso fosse approvato – eliminata dall'elenco delle sedi disagiate. La sua proposta di modifica si ispira, invece, ad una constatazione di pura presa d'atto dei dati statistici che indicano come solo per Sicilia, Sardegna e Calabria esistano concretamente sedi per le quali non vi sono richieste di copertura. Al contrario, per le altre regioni che egli propone di eliminare vi è a sua conoscenza un elevato numero di domande di trasferimento che peraltro non può essere esaudito proprio per mancanza di sufficienti posti in organico. Tale aspetto, se connesso alla constatazione che la innegabile consistenza del tasso di criminalità in tali regioni non può essere contestata, lo porta alla conseguente considerazione che è proprio sull'aspetto dell'aumento degli organici che occorra intervenire. Prosegue accentuando in modo particolare tali considerazioni e mettendo in rilievo che ai problemi della giustizia si deve rispondere con disegni di organizzazione complessiva e non già, come vorrebbe fare il Governo, con un provvedimento che in sostanza finisce per privilegiare gli aspetti monetari delle funzioni magistratuali, piuttosto che valorizzare le funzioni in quanto tali. Ribadisce che una sede possibile per intervenire nel senso da lui indicato avrebbe potuto essere l'istituzione di un tribunale metropolitano nel circondario di Bari, che purtroppo non fu accolta a suo tempo dalla Commissione in occasione della discussione del provvedimento sul giudice unico di primo grado e conclude ancora una volta dichiarando che il Governo deve dare risposte risolutorie e non emergenziali ai problemi della giustizia. Dà quindi così per illustrato anche l'emendamento 1.11 e aderisce, per l'emendamento 1.10, a quanto già esposto in sede di illustrazione dell'emendamento 1.9, di identico contenuto.

Il senatore BUCCIERO dà, poi, per illustrati gli emendamenti 1.6 e 1.13.

Il senatore FASSONE dichiara che l'emendamento 1.7 è diretto a portare da due ad un anno il termine entro il quale il Consiglio superiore della magistratura individua l'elenco delle sedi disagiate, ciò al fine di velocizzare la programmazione delle sedi da assegnare e, anche, per formalizzare quanto già avviene nella prassi. L'emendamento 1.12 è invece finalizzato a omogeneizzare il numero di unità previste a regime per l'assegnazione alle sedi disagiate, rispetto al tetto delle sedi disagiate stesse stabilito dal Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore MELONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, da 1.1 a 1.11. Sull'emendamento 1.12, pur condividendone l'intento, ritiene insuperabile il parere contrario reso dalla Commissione bilancio. Sull'emendamento 1.13 il parere del relatore è del pari contrario.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sugli emendamenti da 1.1 a 1.3. Motiva, quindi, il parere, del pari sfavorevole, sugli emendamenti 1.4 e 1.5 osservando che la scelta operata dal Governo per

l'individuazione delle sedi disagiate, non solo è stata già ampiamente condivisa dall'altro ramo del Parlamento ma si ispira all'esigenza di attuare interventi uniformi per tutte le regioni che hanno problemi di criminalità e rispetto alle quali la situazione non può essere valutata cristallizzando il giudizio alla situazione attuale. Prosegue osservando che anche il Consiglio superiore della magistratura, nell'individuazione delle sedi da coprire potrà ispirarsi a criteri di flessibilità e di reale esigenza di copertura e, comunque, ritiene che le esigenze sottese al provvedimento legislativo in discussione debbono essere considerate anche nella loro proiezione per il futuro. Formula, quindi, un parere contrario sugli emendamenti da 1.6 a 1.12 – in particolare chiarendo – su quest'ultimo che comunque il Consiglio superiore della magistratura potrebbe anche determinarsi ad individuare un numero di sedi disagiate inferiore al numero massimo di sessanta – nonchè 1.13.

Il senatore PREIONI è in principio favorevole all'emendamento 1.1, pur essendo contrario al disegno di legge nel suo complesso, oltre a considerare totalmente inaccettabile che la discussione del provvedimento si svolga nella sede deliberante. Ritiene aberrante che un magistrato subordini a benefici economici lo svolgimento di un dovere che gli spetta per il solo fatto di svolgere tale funzione, senza contare che il testo dell'articolo 1 potrebbe prestarsi ad una interpretazione strumentale, per conseguire trasferimenti, formalmente d'ufficio, ma di fatto per ottenere incrementi retributivi. Propone pertanto di verificare se vi sia un consenso alla sua proposta di richiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento in titolo.

Il senatore GRECO si riporta nuovamente alle considerazioni da lui già svolte in occasione dell'illustrazione dell'emendamento 1.4, chiedendo di non condividere la scelta operata dal Governo che non ha voluto affrontare i problemi sostanziali, legati soprattutto all'aumento degli organici dei magistrati e ad una idonea ridefinizione della geografia giudiziaria, che avrebbe potuto, invece, realizzare in occasione della delega concessa per la istituzione del giudice unico di primo grado.

Il senatore FASSONE invita ad una attenta considerazione sulle conseguenze della proposta del senatore Preioni.

Il presidente CIRAMI non condivide le critiche di fondo rivolte al provvedimento in discussione e che sarebbero – a giudizio dei richiedenti – alla base della richiesta di rimessione all'Assemblea. Infatti occorre, a suo avviso, distinguere fra la indiscutibile necessità di aumentare le risorse per lottare contro la criminalità, aspetto immediatamente affrontato dal provvedimento in esame, da quelle più generali – da lui non messe in discussione, ma di natura diversa – relative alle esigenze di aumentare l'organico dei magistrati. Ribadisce che tutti i senatori che hanno svolto le proprie funzioni come magistrati non possono ignorare che di fronte a sedi giudiziarie sottoposte a una sollecitazione enorme a causa del carico di lavoro necessario per fronteggiare intensi fenomeni di

criminalità, ve ne sono altre che invece godono di una situazione completamente diversa ed è, pertanto, tale differenza di situazione che determina la necessità di un trattamento specifico.

Il senatore BUCCIERO, dopo aver evidenziato in termini negativi il clima di vera e propria chiusura che si è determinato in Commissione, sottolinea che la sua contrarietà alla prosecuzione dell'esame in sede deliberante del disegno di legge in titolo è motivata soprattutto dai contenuti dello stesso. L'oratore ritiene infatti inaccettabile e mortificante per l'immagine e il ruolo della magistratura l'impostazione ispiratrice dell'articolato in discussione che si sostanzia, di fatto, nella scelta di monetizzare i rischi connessi con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in alcune aree del Paese. Appare quindi opportuna una più ampia riflessione ed un ulteriore approfondimento in merito ai suddetti contenuti e, in questa prospettiva, la scelta della rimessione in sede referente appare senz'altro condivisibile.

Il presidente CIRAMI, dopo aver accertato che la richiesta del senatore Preioni è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno nella sede referente.

#### IN SEDE REFERENTE

(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Il senatore BUCCIERO si dichiara contrario a tale proposta del Presidente.

La Commissione conviene quindi, a maggioranza, di dare per acquisite le precedenti fasi di passare quindi direttamente alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Interviene il senatore PERA il quale rileva innanzitutto come l'opposizione abbia accettato sia il principio della stessa esigenza di sedi disagiate sia, pur con qualche difficoltà, la scelta di prevedere incentivi per i magistrati chiamati ad esercitare le loro funzioni in tali sedi. Le divergenze che hanno testè determinato la rimessione in sede referente riguardano le modalità per l'individuazione delle sedi disagiate e la concreta definizione degli incentivi. A tale riguardo, non può non rilevarsi che le argomentazioni del sottosegretario Ayala, in merito alle proposte emendative dirette a sopprimere nel comma 2 il riferimento alle regioni Campania, Basilicata e Puglia, appaiono contraddittorie. Infatti le preoccupazioni per ciò che può avvenire in futuro dovrebbero semmai indurre il Governo ad una scelta ben più radicale, quale potrebbe essere quella

contenuta nell'emendamento 1.1 del senatore Milio, mentre, se ci si orientasse per tener conto unicamente delle esigenze attuali, è evidente che dovrebbe essere presa in considerazione solo la situazione nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. La posizione del Governo invece, stando a quanto dichiarato dal sottosegretario Ayala, non sembra coerentemente riconducibile nè all'una nè all'altra delle due impostazioni alle quali si è prima fatto riferimento.

L'oratore richiama quindi l'attenzione sul clima di vera e propria chiusura che si è determinato in Commissione e che ha suscitato inevitabilmente la sensazione che non fosse possibile un confronto costruttivo fra maggioranza ed opposizione. Si è di fronte ad un atteggiamento della maggioranza che si è potuto riscontrare anche su altri disegni di legge e in presenza del quale l'opposizione non potrà che chiedere anche in futuro, che i disegni di legge in esame siano rimessi all'Assemblea.

Il senatore RUSSO esprime sconcerto per le motivazioni che hanno determinato la rimessione in sede referente del disegno di legge n.2782 e fa presente come, nel corso della seduta odierna, di fatto, abbiano preso la parola quasi esclusivamente i senatori dell'opposizione, con l'eccezione del senatore Fassone. Deve poi rilevarsi che la rimessione è avvenuta quando ancora non si era proceduto alla votazione degli emendamenti e quando rimanevano senz'altro i margini per un approfondimento ulteriore e per un confronto fra le diverse soluzioni prospettate.

Le considerazioni svolte dal sottosegretario Ayala sono state poi del tutto travisate in quanto il rappresentante del Governo si è limitato ad osservare che mantenere il riferimento alle regioni Campania, Basilicata e Puglia non avrebbe determinato alcun pregiudizio per queste stesse regioni, essendo rimessa al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione concreta delle sedi disagiate. Appare infine difficilmente sostenibile la tesi di un atteggiamento di chiusura della maggioranza sul merito di un disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento ha approvato all'unanimità e sul quale si è registrata una vasta convergenza di forze politiche.

Il presidente CIRAMI rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

#### Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

All'emendamento 4.2, al comma 1, lettera a) sopprimere la parte dalla parola: «escluse» alle parole: «del titolo III».

4.2/1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### Art. 4.

La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quella di cui all'articolo 1161 e quelle di cui al capo VI del titolo III, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire 60 milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;
- b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della precedente lettera a)».
- 4.2 Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la cui entità sarà graduata in rapporto alla gravità degli illeciti e all'eventuale reiterazione, anche non specifica degli stessi».

4.3 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

#### Art. 5.

Nel comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione», alla fine con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 100 comma 14, 116, 124, 168 comma 8, 176, 186, 189, 192 comma 7 e 213 comma 4».

5.1 Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «116».

5.2 Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «124».

5.3 Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sostituire la parola: «176», con l'altra: «186».

5.4 Greco

Al comma 1 alla lettera a), dopo la parola: «176», inserire l'altra: «186».

5.5 Centaro

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «6», con l'altra: «7».

5.15 Greco

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «reclami amministrativi», aggiungere la parola: «anche».

5.18 Centaro, Greco

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2782

#### Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità».

1.1 Milio

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere la frase: «, sito in una delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna,».

1.2 Preioni

Al comma 2, nell'alinea, sono soppresse le parole da: «, sito in una» fino a: «Sardegna,».

1.3 Milio

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole da: «Campania» a: «Puglia».

1.4 Pera, Centaro, Greco

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole: «Campania, Basilicata, Puglia».

1.5 Greco

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «del distretto» con: «nazionale».

**1.6** Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 3, sostituire le parole: «di ciascun biennio» con le parole: «di ogni anno».

1.7 FASSONE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono...» sino a: «anni successivi».

1.8 Centaro, Pera, Greco

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Non possono essere destinati» fino a: «anni successivi».

1.9 Milio

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono» sino a: «anni successivi».

1.10 Greco

Al comma 3, sostituire la cifra: «sessanta» con quella di: «quaranta» e le parole: «alle duecento unità per il 1997 e per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000» con le altre: «alle duecentocinquanta unità per il 1998 e per il 1999, alle centocinquanta per il 2000».

1.11 Greco

Al comma 3, sostituire le parole: «cinquanta unità» con le parole: «sessanta unità».

1.12 FASSONE

Al comma 5, dopo la parola: «individuate» inserire le altre: «ai sensi del comma 2 e del comma 3».

1.13 Bucciero, Caruso Antonino

#### Art. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 dà diritto al trattamento di missione di cui alla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985».

2.1 Milio

#### Art. 4.

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore a due mesi» con le altre: «non superiore a quattro mesi».

4.9 Milio

#### Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 Milio

Al comma 1, prima delle parole: «Al personale di magistratura» è inserito il periodo seguente: «Ai magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate, agli auditori giudiziari con funzioni destinati alle medesime sedi, nonchè».

6.2 Pera, Centaro, Greco

## Art. 8.

Al comma 1, sostituire la parola: «1997» con la parola: «1998» e la parola: «1998» con la parola: «1999».

8.1 Centaro

#### Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge».

**10.1** MILIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.070 milioni per l'anno 1998, in lire 25.281 milioni per l'anno 1999 e in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

10.2 Meloni

# ISTRUZIONE $(7^a)$

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

158<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto concernente modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale (n. 195)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 106, della legge 15 maggio 1997, n. 127: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0019°)

Riferisce alla Commissione il relatore MONTICONE, a giudizio del quale lo schema di regolamento in titolo, pienamente conforme al disposto legislativo, rispetta e promuove l'autonomia del Consiglio universitario nazionale (CUN). Esso infatti non entra nel dettaglio delle modalità di funzionamento del Consiglio, ma detta solo linee generali, in ossequio a quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini), all'articolo 17, comma 106. Per taluni aspetti, esso potrebbe addirittura essere considerato eccessivamente prudente, anche se non può evidentemente non essere apprezzata l'intenzione del Ministero di rispettare puntualmente gli indirizzi forniti dal Parlamento.

Il relatore osserva poi che lo schema di regolamento non fa alcun accenno alla composizione del CUN, già oggetto di un diverso atto normativo emanato dal Governo lo scorso luglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il funzionamento del Consiglio è tuttavia inevitabilmente connesso alla sua composizione e, a tale proposito, non può essere sottaciuto il fatto che il Governo – in fase di emanazione del ricordato decreto sulla elezione del CUN – non ha tenuto conto di alcune rilevanti osservazioni espresse dalla Commissione istruzione

del Senato nel proprio parere. In quella sede, la Commissione lamentò infatti uno squilibrato rapporto fra aree scientifico-disciplinari che si risolveva a danno dei settori umanistici ed auspicò che il Governo attivasse tutte e quindici le aree consentite dalla legge n. 127 (anzichè le tradizionali quattordici) al fine di operare il necessario riequilibrio. Ciò tuttavia non è avvenuto, avendo il Governo optato di ricalcare per il CUN la ripartizione in quattordici aree scientifico-disciplinari che è adottata dal CNR.

Quanto poi ai compiti del CUN, il relatore osserva criticamente che lo schema di regolamento non contiene alcuna disposizione relativa alle modalità con cui il Consiglio dovrebbe regolare la propria attività. Poichè il CUN rappresenta realtà molto diverse, meglio sarebbe stato invece chiarire se esso – quanto meno per alcune attività come ad esempio l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo – possa o debba operare senza ricorrere al *plenum*, che invece è senz'altro necessario per le attività di carattere generale quali la programmazione o l'esame dei criteri di ripartizione della quota di riequilibrio.

Conclusivamente, egli propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni dianzi illustrate.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAMPUS dichiara di non condividere i rilievi formulati dal relatore dal momento che, da un lato, la composizione del CUN è stabilita dalla legge e, dall'altro, non può che essere rimessa all'autonomia del Consiglio stesso la definizione delle proprie modalità operative.

Dichiara altresì di non convenire neanche sulla critica mossa al Governo di non avere recepito le osservazioni espresse nel parere formulato dalla Commissione sullo schema di regolamento relativo all'elezione del CUN. Tale parere era infatti rappresentativo solo di una parte della Commissione, avendo egli stesso ad esempio votato in senso contrario. Già in quella sede egli aveva infatti avuto modo di manifestare il proprio dissenso nei confronti di una riaggregazione delle aree disciplinari che assicurasse una maggiore rappresentanza ai settori umanistici rispetto a quelli scientifici. Bene ha fatto pertanto a suo giudizio il Governo a lasciare inalterata l'attuale ripartizione in 14 settori, evitando di sconvolgere la rappresentanza del mondo universitario.

In una breve interruzione il relatore MONTICONE ricorda che in termini numerici alcune aree scientifiche sono inferiori a quelle umanistiche.

Il senatore CAMPUS conclude il proprio intervento esprimendo un consenso di massima sullo schema di regolamento presentato dal Governo ed esprimendo l'auspicio che il nuovo CUN, recentemente insediatosi, non ripeta gli errori del passato.

Il senatore LORENZI prende spunto dalle considerazioni relative alla predominanza delle aree scientifiche nell'ambito del CUN per interrogarsi sulle motivazioni di una situazione siffatta. A suo giudizio, essa è determinata dall'esigenza di compensare l'assoluta incompetenza a livello scientifico di tutti gli altri settori della vita politica, amministrativa ed istituzionale del Paese. Se infatti in linea di principio sarebbe più corretto ipotizzare una condizione di pariteticità tra l'area umanistica e quella scientifica, ciò sarebbe condivisibile solo a patto che detta pariteticità sussistesse in tutti i settori del Paese, come purtroppo è ben lungi dal verificarsi. Invita pertanto il Governo a fare tesoro della componente scientifica del CUN, utilizzandola non solo in termini di mera consulenza.

Il senatore MASULLO, premesso un sostanziale consenso alla relazione introduttiva, si rammarica a sua volta per il mancato rispetto da parte del Governo delle osservazioni rese dalla Commissione in sede di parere sullo schema di regolamento sull'elezione del CUN. Quelle osservazioni non erano infatti volte a promuovere una maggiore rappresentanza di alcuni settori rispetto ad altri, bensì conseguivano al principio ispiratore della riforma del CUN, secondo cui tale organismo doveva assumere la rappresentanza non tanto numerica quanto tipologica dei diversi settori universitari. D'altronde, considerazioni di carattere meramente numerico avrebbero dovuto indurre all'adozione di criteri diversi per la rappresentanza dei docenti e per quella degli studenti, dal momento che alcune facoltà sono caratterizzate da un limitato numero di docenti e, al tempo stesso, da un consistente affollamento di iscritti. Il legislatore ha invece optato per una rappresentanza delle tipologie disciplinari che valorizzasse gli aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi, cui il decreto definitivamente varato dal Governo apporta uno sconcertante vulnus.

In prospettiva, prosegue il senatore Masullo, lo schema di regolamento in titolo offre poi spunti per ulteriori riflessioni: appare infatti incerto il coordinamento con le disposizioni del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998, soprattutto per quel che riguarda il potere del CUN di esprimere pareri e proposte, tra l'altro, sui criteri di ripartizione della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario, soggetto a riorganizzazione. Pur ritenendo che il Governo debba assicurare maggiore organicità legislativa, preannuncia comunque il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI chiede al Sottosegretario di fugare alcune perplessità sorte in ordine all'atteggiamento del Governo nei confronti del CUN e della crescita universitaria.

È senz'altro vero, riconosce, che il CUN sia stato negli ultimi anni particolarmente invasivo, tanto da far sorgere il dubbio che i suoi componenti si siano sentiti investiti della funzione di regolare l'intero sistema universitario. È quindi indubbiamente condivisibile operarne un ridimensionamento nella nuova temperie politica ed istituzionale, che si fa vanto di promuovere l'autonomia universitaria. Il criterio numerico non deve però, in questa ottica, diventare determinante. Resta imprescindibile valutare la qualità dell'impegno scientifico anzichè la sua quantità e

sopperire all'attuale, ingiustificata sottorappresentanza delle scienze sociali. In caso contrario, il ridimensionamento del CUN avverrebbe a danno della sua effettiva rappresentatività.

Quanto poi all'attenzione del Governo nei confronti del potenziamento dell'università, suscita sconcerto il tetto posto nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria alle spese per l'assunzione di personale, con il quale si è penalizzato in misura considerevole il settore universitario.

Auspica pertanto che i chiarimenti che il Sottosegretario vorrà fornire consentano l'espressione di un convinto voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale intende in primo luogo fare chiarezza sulla correttezza dei rapporti tra Legislativo ed Esecutivo. Da un raffronto tra gli schemi di decreto sottoposti al parere parlamentare e la loro versione definitiva emerge infatti inequivocabilmente, nella legislatura in corso, un puntuale rispetto delle indicazioni fornite in sede parlamentare. Per quanto riguarda il CUN in particolare, vale la pena di ricordare che il Governo ha proceduto all'insediamento nel pieno rispetto dei termini posti dal Parlamento. È ben vero che non è stata invece recepita l'osservazione formulata dalla Commissione istruzione del Senato sullo squilibrio della rappresentanza. Già nel corso dell'esame del relativo schema di regolamento, egli aveva tuttavia avuto modo di chiarire che la legge n. 127, all'articolo 17, commi 99 e seguenti, attribuisce inequivocabilmente alla comunità scientifica (e non al Parlamento o al Governo) la competenza per la determinazione dei settori disciplinari. Poichè il CUN in carica a luglio, quando fu emanato in via definitiva il regolamento ministeriale, non era stato in grado di esprimere una diversa ripartizione dei settori scientifico-disciplinari, il Governo non ha ritenuto di procedere arbitrariamente all'individuazione di un quindicesimo settore, individuazione che avrebbe comportato una grave scorrettezza istituzionale. La manipolazione delle aree disciplinari da parte del Governo, a fronte di una inattività del CUN, sarebbe stata infatti del tutto arbitraria e al di fuori del disposto normativo. Altro non ha pertanto potuto fare il Governo se non attenersi alla ripartizione in quattordici settori, nella versione a suo tempo individuata dal CNR. Sarà invece compito prioritario del nuovo CUN, di recente insediato, di formulare diverse proposte di riaggregazione. La discussione odierna, prosegue il Sottosegretario, è d'altronde una conferma della correttezza dell'atteggiamento assunto dal Governo, non registrandosi alcun consenso su una particolare ipotesi di riaggregazione.

Quanto alle altre osservazioni emerse nel dibattito, egli ricorda che è stato il Parlamento a riformare radicalmente il CUN modificandone la natura da organo di consulenza del Ministro a organo elettivo di rappresentanza universitaria. Anche per questo, lo schema di regolamento sottoposto al parere parlamentare è così scarno: è l'organo di rappresentanza dell'autonomia universitaria che deve infatti darsi le proprie regole, mentre il Governo non può che limitarsi

al minimo indispensabile per consentirne la riunione, come imposto dalla legge.

Quanto infine alle critiche mosse al tetto posto dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria per le spese di personale, fa presente che nessuna università raggiunge quel limite e che pertanto il problema non si pone in concreto. È d'altronde compito anche del Parlamento assicurare un coordinamento sostanziale tra i diversi atti legislativi.

Avendo il relatore MONTICONE rinunciato alla propria replica, si passa alla votazione. La Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, con le osservazioni emerse nel dibattito.

#### INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

**Votazione per la elezione di un Vice Presidente** (R027 000, C07<sup>a</sup>, 0002°)

Il presidente OSSICINI ricorda che il senatore Manis, che ricopriva la carica di Vice Presidente della Commissione, ha cessato di far parte della Commissione stessa e pertanto occorre procedere alla elezione suppletiva di un Vice Presidente.

Il senatore LORENZI chiede la parola per avanzare la candidatura del senatore Brignone.

Il presidente OSSICINI precisa che in tale sede la Commissione è costituita in seggio elettorale e non sono pertanto ammessi interventi nè dichiarazioni di voto.

La Commissione procede quindi alla votazione.

Risulta eletto il senatore Asciutti.

Il presidente OSSICINI rivolge le proprie congratulazioni al senatore Asciutti, formulandogli sentiti auguri di buon lavoro.

La seduta termina alle ore 16,30.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

#### GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

#### 150<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

#### IN SEDE REFERENTE

(1134) FORCIERI ed altri. – Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 1997.

Si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore CASTELLI dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 e 1.7 ed il senatore TERRACINI illustra gli emendamenti 1.4, 1.5 e Tit.1.

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore, si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, mentre è contrario all'1.4, così come formulato, ed al Tit.1.

Presenta ed illustra, quindi, un emendamento (che assume il numero 1.0) volto ad inserire, dopo la parola: «impossibile» le seguenti: «anche ricorrendo ad altri sistemi tecnici alternativi».

Il sottosegretario MATTIOLI è favorevole agli emendamenti 1.0, 1.1, 1.2 e 1.5, mentre è contrario agli emendamenti 1.3, 1.4 (così come formulato), 1.6, 1.7 e Tit.1.

Si apre quindi un breve dibattito, nel corso del quale intervengono il senatore RAGNO (il quale fa presente che il problema della previsione di un indennizzo in caso di pesanti limitazioni sofferte dal diritto di proprietà non può essere facilmente aggirato), CÒ (che osserva come siamo in presenza di un affievolimento del diritto di proprietà, di fronte al quale non può non essere previsto un indennizzo che, secondo quanto il nostro ordinamento giuridico prevede in questi casi, dovrebbe essere fissato dall'Autorità giudiziaria), VERALDI (il quale, con riferimento all'emendamento 1.5, fa presente che dovrebbe essere dato un termine alle sovraintendenze per esprimere un parere) e BESSO CORDERO (il quale esprime talune perplessità sull'emendamento 1.0).

Il senatore SARTO suggerisce al senatore Terracini di modificare l'emendamento 1.5 nel senso di prevedere comunque la necessità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle norme relative alla sicurezza negli edifici; inoltre, suggerisce di fare riferimento alle competenti sovraintendenze per i beni storico-culturali e ambientali, nonchè di sostituire il concetto di valore monumentale con quello, più proprio, di valore storico-architettonico. Per quanto concerne la questione dell'indennizzo, ritiene che la questione potrebbe essere risolta sulla base del principio del consenso.

Al termine di questo dibattito, il presidente PETRUCCIOLI, rilevato che la tematica sottesa al disegno di legge in esame presenta profili di particolare delicatezza che meritano un attento approfondimento, propone un rinvio dell'esame.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1134

### Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «su istanza dell'interessato» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato».

1.1 Peruzzotti, Castelli

Al comma 1, dopo le parole: «il sindaco può» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni e».

1.2 Peruzzotti, Castelli

Al comma 1, dopo le parole: «il sindaco può» aggiungere le seguenti: «entro cinquanta giorni e».

1.3 Peruzzotti, Castelli

Dopo le parole: «o da regolamenti locali» inserire le seguenti: «e contro il pagamento di una giusta indennità».

1.4 Terracini

Dopo le parole: «o da regolamenti locali» inserire le seguenti: «previo parere della sovraintendenza per i beni culturali e ambientali se le opere devono essere eseguite in edifici situati nei centri storici o di particolare valore monumentale».

1.5 Terracini

Al comma 1, dopo le parole: «del codice civile o da regolamenti locali;» aggiungere le seguenti: «qualora il sindaco non provveda entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'istanza si intende accolta.».

1.6 Peruzzotti, Castelli

Al comma 1, dopo le parole: «del codice civile o da regolamenti locali;» aggiungere le seguenti: «qualora il sindaco non provveda entro il termine perentorio di cinquanta giorni, l'istanza si intende accolta.».

1.7 Peruzzotti, Castelli

## Titolo

Aggiungere alla fine del titolo del provvedimento le seguenti parole: «e pubblici».

Tit.1 Terracini

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

184<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La relatrice PILONI, dopo aver ricordato che, nella seduta del 17 dicembre 1997, il rappresentante del Governo aveva preannunziato l'imminente presentazione di un emendamento volto ad assicurare la necessaria copertura finanziaria alle disposizioni in titolo, fa presente che nella giornata di ieri la sottosegretaria Gasparrini ha comunicato che la predisposizione di tale proposta emendativa richiederà in realtà approssimativamente altri dieci giorni di tempo.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto testè riportato dalla relatrice, esprime sorpresa per l'ampiezza della dilazione richiesta dal sottosegretario Gasparrini per la messa a punto di un emendamento sulla cui agevole praticabilità erano state da ultimo manifestate da parte del Governo ampie assicurazioni. In tali condizioni, fa presente che intende rimettere i disegni di legge in titolo all'ordine del giorno in ogni caso entro quindici giorni, non essendo ulteriormente rinviabile la definizione di una normativa attesa con viva partecipazione da un'ampia fascia di cittadini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11<sup>a</sup>, 0067°)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il programma delle audizioni relative alla riforma degli istituti di patronato è stato inviato a tutti

i componenti della Commissione, fa presente come, dovendosi procedere a ben 23 audizioni, il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940, 2950 e 2957 sarà impegnato anche nella giornata di mercoledì 4 febbraio, e dunque in coincidenza con la settimana per la quale non sono previste sedute dell'Assemblea. Al riguardo, non appare ravvisabile alcun elemento ostativo in ordine allo svolgimento di udienze informative in concomitanza con una fase di aggiornamento dei lavori dell'Assemblea.

Comunica infine che, conformemente alle sollecitazioni più volte espresse da componenti della Commissione, sono state assunte intese con i Ministeri del lavoro e della sanità affinchè le interrogazioni di rispettiva competenza sulle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro siano svolte nella giornata di martedì 27 gennaio in due sedute, antimeridiana e pomeridiana.

### PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore BATTAFARANO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01533, da lui presentata insieme ad altri senatori, relativa alla situazione determinatasi presso la ILVA di Taranto per effetto della sistematica violazione da parte della proprietà dei diritti dei lavoratori e degli accordi ministeriali intercorsi.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Battafarano che si farà interprete della sua richiesta presso il Governo, non appena l'interrogazione richiamata risulterà assegnata alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

### TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

146<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente RONCHI.

La seduta inizia alle ore 15.15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di ripartizione delle risorse da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 1708 della Tabella 19 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1998 (n. 197) (Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni) (R139 b00, C13<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il relatore CONTE riferisce sul provvedimento in titolo, che ripartisce a favore di diversi enti vigilati dal Ministero dell'ambiente lo stanziamento di 100 miliardi di lire di cui alla Tabella 19 della legge di bilancio appena approvata. Rileva in primo luogo con favore che risultano incrementati i trasferimenti ordinari a favore dei parchi e la ripartizione risulta effettuata in parte assegnando a ciascun ente una quota fissa ed un'altra stabilita in base a diversi parametri quali il personale in organico, il numero dei comuni interessati, la superficie, la popolazione, lo stanziamento relativo all'anno precedente. Tale innovazione andrebbe ulteriormente qualificata, a suo avviso, prendendo in considerazione per il futuro ulteriori criteri come ad esempio l'importo dei residui passivi ovvero i servizi forniti dal parco. Dopo aver segnalato che non sembra puntualmente rispettato l'obbligo di una puntuale rendicontazione, di cui all'articolo 41 della legge n. 549 del 1995, da parte degli enti destinatari, sottolinea la necessità di attivare altre risorse a favore degli enti parco istituiti con la legge n. 344 del 1997, i quali devono comunque esser messi in condizione di ricevere i primi fondi già dal 1998. Nel chiedere notizie al Ministro in merito all'articolazione dei fondi destinati alle riserve nazionali, all'ICRAM e al Comitato CITES per le specie in via di estinzione, il relatore conclude giudicando positivamente il provvedimento nel suo complesso e prospettando di formulare delle

osservazioni che potranno indirizzare il Governo anche per la ripartizione degli anni futuri.

Si apre il dibattito.

Il senatore POLIDORO paventa il rischio che la gran parte dei fondi ordinari, risultando nella sostanza un consolidamento delle erogazioni preesistenti, finisca con il penalizzare i nuovi parchi: chiede pertanto un pronunciamento del Ministro a tale riguardo. Si associa poi all'invito del relatore ad ampliare i finanziamenti per i parchi di recente istituzione, che di fatto sono pronti per cominciare ad operare.

Il senatore RIZZI chiede al Ministro di fornire una tabella riassuntiva sui parchi nazionali esistenti, le loro principali caratteristiche ed i finanziamenti di cui dispongono complessivamente.

Si associa il senatore LASAGNA, prospettando altresì l'utilità di tener conto della mole dei residui passivi che nel caso di qualche parco, come ad esempio il Pollino, è molto elevata e non giustifica l'assegnazione di nuovi fondi in misura consistente.

Il senatore VELTRI, giudicando adeguata la somma destinata al parco nazionale del Pollino che, quale parco di grande estensione territoriale e notevolmente urbanizzato presenta problematiche peculiari, si associa anch'egli alla proposta di assicurare risorse più adeguate ai parchi di recente istituzione. Suggerendo poi di prendere in considerazione per il futuro altri parametri, come ad esempio la valenza ambientale delle aree protette ed il numero dei comuni in esse inclusi, accanto all'estensione e all'antropizzazione, preannuncia voto favorevole sul parere proposto dal relatore.

Il senatore D'ONOFRIO chiede chiarimenti sulla destinazione dei fondi destinati all'ICRAM.

Il senatore BORTOLOTTO esprime soddisfazione per i provvedimento in esame, non condividendo il rilievo del senatore Lasagna in quanto il volume delle risorse disponibili per il parco nazionale del Pollino, pari a circa 90 miliardi di lire, è comprensivo anche di fondi regionali e comunitari ed è comunque ascrivibile a merito dell'Ente, per cui non potrebbe in nessun caso giustificare un'assegnazione di risorse limitata. Concorda invece sulla prospettata ridefinizione in futuro dei parametri per la ripartizione, tenendo conto ad esempio della superficie coltivata, e chiede al Ministro come intenda affrontare la situazione di diffuso precariato del personale attualmente utilizzato dagli Enti parco, e se sia ipotizzabile l'istituzione di nuovi parchi.

Il presidente GIOVANELLI, condividendo le valutazioni del relatore e concordando sulla richiesta informativa del senatore Rizzi, giudica positivamente il fatto che con il provvedimento in esame si assegnino agli Enti parco risorse soddisfacenti quanto al loro ammontare e in tempi certi, così ri-

spondendo ad una delle principali esigenze degli amministratori, che lamentano la tradizionale mancanza di certezze sui flussi finanziari. Auspica quindi che gli Enti parco possano divenire, tra i soggetti operanti sul territorio, enti specializzati che operano per promuovere uno sviluppo sostenibile, ma auspica altresì che ciò possa avvenire nell'ambito di una visione coordinata dei complessivi flussi di spesa sul territorio.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore CONTE rileva che dal dibattito svoltosi emerge una conferma dell'opportunità di un impegno maggiore verso i nuovi Enti parco e l'individuazione di parametri più articolati per la ripartizione dei fondi ordinari, che tengano anche conto di profili di produttività. Chiede poi un chiarimento sulla popolazione da considerare residente nel parco, che a suo avviso dovrebbe essere quella inclusa nel perimetro del parco.

Il ministro RONCHI fa presente come il ricorso a taluni criteri di ripartizione sia un fatto assolutamente innovativo in quanto nel passato i fondi ordinari venivano ripartiti sulla base dei flussi storici e delle indicazioni dei presidenti degli Enti parco. Una quota importante dei fondi è sicuramente condizionata da quella attribuita lo scorso anno, così come un'altra è vincolata al personale dal momento che nell'anno in corso quasi tutti gli Enti dovrebbero avere una pianta organica approvata. La parte restante può senz'altro essere ripartita in base a criteri diversi da quelli attualmente prescelti, anche se quello dei residui passivi, suggerito nel corso del dibattio, comporterebbe notevoli difficoltà tecniche. Dichiaratosi disponibile a fornire ulteriori informazioni sulle attività dell'ICRAM e sul riparto dei fondi alle riserve marine, fa presente che il parco nazionale del Pollino ha nei primi mesi dell'anno senz'altro migliorato la propria gestione accelerando notevolmente i ritmi di spesa rispetto al passato. Precisa poi che i fondi ripartiti con il decreto in esame sono solamente quelli ordinari, mentre ai parchi affluisce un finanziamento complessivo di circa 400 miliardi, derivante anche dalle risorse dei piani triennali, dai fondi di cui alle delibere CIPE per il sostegno dell'agricoltura, del turismo, dei marchi di qualità, ai quali va aggiunto il flusso delle entrate proprie, particolarmente rilevante per alcuni dei parchi storici.

Nel ribadire infine l'impegno del Governo a fare dei parchi fattori di sviluppo delle aree svantaggiate del Paese e non solo strumenti di tutela ambientale, dichiara di condividere le osservazioni formulate con riferimento all'individuazione di nuovi criteri, dei quali si potrebbe utilmente tener conto nelle future ripartizioni, per non ritardare l'assegnazione dei fondi per l'anno in corso.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Conte di redigere parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,45.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

14<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Intervengono il dottor Giovanni Zotta direttore del Servizio per la vigilanza sugli enti, nonchè il dottor Bruno Sciotti direttore del Servizio rapporti convenzionali con il SSN.

La seduta inizia alle ore 15.25.

Seguito dell'audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste (A010 000, C34ª, 0001°)

Il Presidente TOMASSINI dà la parola al dottor Sciotti per illustrare le tematiche inerenti la verifica di rendimento e qualità (VRQ) della medicina generale.

Il dottor SCIOTTI, con riferimento all'indagine sulla diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari, sottolinea la costante attenzione negli ultimi anni per la introduzione del concetto di qualità nel sistema sanitario come garanzia del cittadino. Alle indicazioni generiche contenute nella legge n. 833 del 1978 (articoli 1, 3, 4, 13 e 49), concernenti il metodo della programmazione, l'integrazione operativa multidisciplinare, i modelli organizzativi dei distretti e dei dipartimenti, i progetti obiettivo, le garanzie sulla partecipazione degli operatori e dei cittadini e la relazione sui livelli assistenziali raggiunti, si sono successivamente aggiunte le sollecitazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1984 (documento sulla «Salute per tutti nell'anno 2000») indirizzate ai medici convenzionati; da ultimo, il riordino del servizio sanitario nazionale disciplinato dai decreti legislativi nn. 502 e 517 introduce il controllo della qualità dei costi, quale metodo ordinario ed essenziale delle strutture sanitarie e della correlata verifica destinata ad incidere sull'organizzazione e a cambiare il precedente sistema del controllo formale degli atti, spostando l'attenzione sui risultati concreti a fronte delle prestazioni erogate. Di recente sono stati introdotti diversi richiami destinati agli operatori sul concetto di «buon operare» e sono stati altresì previsti incentivi economici all'interno dei contratti e delle convenzioni. Nel 1995 dalle regole generali di comportamento si passa all'obbligo di certificare, con la Carta dei Servizi disciplinata dal decreto del Presidente dei Ministri 19 maggio 1995, la qualità e la quantità di prestazioni che possono essere erogate nonchè la qualità delle strutture ospedaliere e territoriali.

Il dottor Sciotti ricorda poi l'emanazione di una serie di raccomandazioni a livello internazionale (ad esempio la carta di Lubiana del giugno 1996) che si aggiungono ai decreti 24 luglio 1995 e 15 ottobre 1996 attuativi degli articoli 10 e 14 dei decreti legislativi nn. 502 e 517 che definiscono e puntualizzano i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità. Con la normativa del 20 luglio 1995 sono individuate quelle informazioni comuni a tutte le realtà regionali, definite sulla base di due criteri principali che sono la compatibilità con i livelli uniformi di assistenza e la definizione di specifici indicatori per valutare la domanda e accessibilità delle prestazioni, le risorse impiegate nel processo di produzione delle prestazioni, le attività svolte, ed infine i risultati ottenuti. Con l'altro decreto del 15 ottobre 1996 viene definito un insieme di 79 indicatori per valutare il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale relativamente alla personalizzazione ed alla umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, infine all'andamento dell'attività di prevenzione delle malattie. Il dottor Sciotti precisa che gli aspetti concernenti il valore degli indicatori di qualità e la necessità della loro conoscenza vengono confermati dal decreto del 23 dicembre 1996 che adegua i modelli di rilevazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende alle prescrizioni del decreto sugli indicatori del 14 luglio 1995, nonchè sulla base del D.P.R. 14 gennaio 1997 che regolamenta la materia dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi che le strutture devono possedere. Peraltro, è in via di più puntuale definizione la scelta dei 79 indicatori contenuti nel decreto del 15 ottobre 1996, essendo in corso una sperimentazione per meglio tarare le caratteristiche che dovranno servire per la relativa misurazione. È stato approntato quindi un notevole complesso di strumenti che consentiranno di procedere alle attese verifiche con riferimento, in particolare, alla domanda e alla accessibilità, alle risorse, alle attività e al risultato per ognuno dei settori di assistenza. Verosimilmente, il processo di attuazione sarà complesso e diseguale nelle varie regioni in relazione a vari elementi quali, ad esempio, le diverse volontà politiche regionali, la disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecnologiche esistenti o da approntare, l'apporto e lo spirito critico dei cittadini utenti e delle relative associazioni, i contributi dei singoli operatori del servizio sanitario nazionale, la ricerca delle società scientifiche, il ruolo delle organizzazioni sindacali di categoria. Sarà pertanto necessaria una stretta collaborazione fra i diversi livelli di governo di gestione del servizio sanitario nazionale, ciascuno apportando il proprio contributo per la parte di competenza, ai fini della realizzazione degli obiettivi che la normativa vigente prefigura.

Il dottor Sciotti passa poi ad illustrare le problematiche concernenti la VRQ con riferimento ai medici liberi professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, facendo presente che gli accordi collettivi nazionali perfezionano le indicazioni sulla qualità delle prestazioni (articoli 8, 15, 16 nonchè capo VI degli accordi regionali contenuti nel D.P.R. del 22 luglio 1996 n. 484, che recepisce l'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale). In tale contesto si prevede, in particolare, che l'aggiornamento obbligatorio comprenda anche il tema della qualità delle prestazioni ed inoltre si affida alla commissione professionale regionale il compito di definire criteri, standard ed indicatori per le procedure di verifica di qualità e di promuovere azioni formative relative al tema della VRQ. Anche altri accordi collettivi nazionali prevedono analoghe prescrizioni. Nei contratti collettivi nazionali relativi al personale medico dipendente, si fa riferimento invece al concetto di produttività, prevedendo relativi incentivi sui quali la commissione per la compatibilità macroeconomica della spesa sociale ha formulato di recente (marzo 1997) una proposta diretta a rivedere il sistema degli incentivi, atteso che attualmente esso non produce gli effetti previsti. Vengono altresì individuati in tale ambito gli indicatori che, opportunamente collegati, dovrebbero essere utilizzati per quantificare la produttività del personale medico al fine del conferimento della retribuzione di risultato. A tale proposito il dottor Sciotti rileva che il cosiddetto medico di famiglia è stato per molti anni in una posizione di carattere secondario rispetto ad altre figure professionali, accentuata dal fatto che per molto tempo i compiti di programmazione svolti dallo Stato hanno privilegiato altri settori: in particolare gli ospedali anzichè il territorio, l'aspetto delle cure anzichè quello della prevenzione, oppure quello della diagnostica specialistica rispetto a quello della medicina di primo livello dedicata alle cure primarie. In merito a tale tematica sul ruolo del medico di medicina generale, egli richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di una maggiore responsabilizzazione di tale figura professionale nell'ambito di un innovativo modello della medicina di primo livello sul territorio, finalizzato a produrre effetti positivi sul controllo della spesa, ma soprattutto diretto a dare risposte soddisfacenti al cittadino utente, il quale subisce in taluni casi tutte le conseguenze negative derivanti da eventuali rinvii fra i vari livelli assistenziali, da incomplete risposte ai bisogni assistenziali, da mancati interventi di prevenzione, dalla insoddisfacente acquisizione di un potenziale consenso. Lungo tale indirizzo il medico di medicina generale sarà chiamato a svolgere un ruolo di responsabilità che va oltre l'atto medico, attualmente consistente nell'attività diagnostica e terapeutica, e pertanto dovrà assumere un ruolo di esperto nella valutazione costo-opportunità, nella razionale selezione delle priorità, nell'ambito di una visione complessiva di possibili impieghi alternativi

dato l'ammontare delle risorse, al fine di ottimizzare il rapporto efficacia-efficienza, realizzando l'obiettivo della produttività organizzativa.

In conclusione del suo intervento, il dottor Sciotti cita un'indagine dell'ISTAT del 1994, intitolata «Stili di vita e condizione di salute» nella quale si evidenzia che il gradimento per il medico di famiglia assume valori altamente positivi a fronte di livelli estremamente bassi di soddisfazione per il complesso dei servizi offerti dal sistema sanitario. Da tale ricerca si evince che soprattutto per talune fasce della popolazione il grado di apprezzamento per il medico di base è dovuto alla sua disponibilità, competenza e vicinanza con il paziente che lo consulta per qualsiasi problema di salute in prima battuta: tali aspetti sono sicuramente da tenere in considerazione ai fini di un ripensamento del ruolo del medico di medicina generale.

Il Presidente TOMASSINI ringrazia il dottor Sciotti per la sua illustrazione e apre quindi il dibattito, avvertendo che esso potrà riguardare anche il prosieguo della discussione sulla relazione svolta dal dottor Zotta nella seduta dello scorso 18 dicembre.

Il senatore PAPINI chiede precisazioni in merito ai citati decreti del 24 luglio 1995 e 15 ottobre 1996.

Il dottor SCIOTTI fa presente che il decreto del 15 ottobre 1996 concernente la qualità è attualmente in una fase di sperimentazione al fine di meglio precisare gli indicatori delle prestazioni alberghiere. Per quanto riguarda il decreto del dicembre 1996, è prevista la comunicazione dei vari indicatori a partire dal 1º gennaio 1998. Pertanto, predisposto lo strumentario, si tratta di effettuare la verifica se gli indicatori delineati nei decreti sono ulteriormente perfezionabili e comunque una prima indicazione promana già dall'articolo 32, comma 9, lettera b) del provvedimento di stabilizzazione della finanza pubblica (legge 27 novembre 1997 n. 449) che attribuisce alle aziende unità sanitarie locali le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili.

Il senatore LAURIA chiede da quali presupposti muove l'indagine condotta dall'ISTAT citata, rilevando che il controllo di qualità sui medici di famiglia – che in realtà non è mai stato attuato pienamente – risente della variabile fondamentale e cioè che il livello di gradimento espresso dai pazienti è determinato molto spesso da un comportamento di «compiacenza» da parte del medico il quale, soprattutto per mancanza di tempo, non effettua le relative visite.

Il dottor SCIOTTI, dopo aver precisato i dati di riferimento contenuti nella ricerca dell'ISTAT, fa presente che anche altre ricerche confermano un basso livello di soddisfazione per il servizio sanitario nazionale, anche se va considerato che non sempre i cittadini dimostrano di avere identica percezione delle domande che vengono loro poste e pertanto ogni conclusione a riguardo dovrebbe essere inquadrata in un contesto più ampio rispetto al dato grezzo. Ulteriori informazioni al riguardo potranno comunque essere fornite dal dottor Verdecchia, direttore del Dipartimento della programmazione.

Il presidente TOMASSINI, premesso che è a conoscenza sia della ricerca dell'ISTAT che dell'analogo studio condotto da DataMedica, osserva in merito che le conclusioni cui giungono le due indagini sono pressochè coincidenti. Con riferimento all'intervento del senatore Lauria, egli osserva peraltro che le informazioni sul rapporto medico-paziente mettono comunque in evidenza dati altamente positivi. Infine, il problema dell'efficienza, che è certamente cruciale, andrebbe tuttavia considerato in relazione alla quantità di prestazioni obbligatorie richieste nell'ambito della convenzione.

La senatrice BERNASCONI osserva che la VRQ con riferimento all'attività svolta dal medico di medicina generale non è stata ancora esattamente codificata, mentre per il settore ospedaliero e ambulatoriale esistono dei parametri sperimentati. Ella rileva altresì che troppo spesso si esalta un obiettivo di controllo della spesa da assegnare al medico di medicina generale, senza però riflettere sul fatto che tale obiettivo non può essere realizzato senza assegnare al medico quel ruolo primario nel servizio sanitario nazionale che attualmente egli non riveste. Sarebbe pertanto preferibile, a suo avviso, avviare una riflessione sul ruolo del medico di medicina generale, soprattutto con riferimento alla titolarità delle scelte nell'ambito di un sistema che ancora oggi continua a privilegiare gli ospedali e gli specialisti. Occorre pertanto valorizzare l'aspetto territoriale in considerazione del fatto che non si tratta solo di erogare prestazioni sanitarie ma anche sociali, in diretto collegamento con le comunità locali: chiede pertanto quali indirizzi sta perseguendo il Ministero per realizzare tale obiettivo.

Il dottor SCIOTTI, nel ribadire che il ruolo e la figura del medico di medicina generale è oggetto di una profonda evoluzione ed innovazione, osserva che in sede di stipula degli accordi regionali sarà possibile realizzare i nuovi obiettivi prefigurati. Tale strumento, che appare il più idoneo, non è stato tuttavia utilizzato da molte regioni aggravando in tal modo uno squilibrio territoriale che costituisce uno degli aspetti problematici della materia.

La senatrice CASTELLANI chiede precisazioni in merito al processo di attuazione della Carta dei servizi.

Il dottor SCIOTTI fa presente che in attesa dell'audizione del dottor Verdecchia, può mettere a disposizione della Commissione una cospicua documentazione sulla Carta dei servizi.

Il senatore MONTELEONE osserva che il medico di medicina generale è fortemente limitato nella sua attività da un eccesso di burocratizzazione e per tale motivo l'atto medico in senso puro, riferito cioè alla cura del paziente, subisce un forte condizionamento dovuto anche alle ristrettezze economiche cui è sottoposto il mercato sanitario. Chiede quindi di indicare quali possano essere soluzioni migliorative di tale situazione. Rileva altresì che la formazione continua del medico o, con altra dizione, l'aggiornamento professionale obbligatorio, potrebbe rivelarsi funzionale ai fini di quel progetto tendente ad esaltare il ruolo del medico di medicina generale.

Il dottor SCIOTTI, nel condividere le osservazioni da ultimo emerse sul ruolo del medico di base, auspica che il livello di gradimento espresso dagli utenti per questa figura possa in futuro essere riferito anche ad altri peculiari servizi quali il pronto soccorso e gli ambulatori.

Il senatore SARACCO, dopo aver espresso apprezzamento sul rilievo concernente l'eccessiva burocratizzazione cui è sottoposta l'attività del medico di famiglia, rileva a sua volta che tale evenienza riduce il livello di responsabilità del professionista ed auspica pertanto che tale profilo possa essere adeguatamente esaltato, riconoscendo al medico spazi adeguati per dedicarsi ai propri pazienti, in modo da poter esprimere al meglio le proprie capacità professionali.

Il dottor SCIOTTI condivide quest'ultima osservazione e precisa che certamente un elemento di non trascurabile importanza è costituito dal numero di assistiti cui il medico deve accudire, in relazione al tempo disponibile nella giornata lavorativa.

Il senatore MIGNONE esprime l'avviso che sarebbe opportuno prevedere a fianco del medico di famiglia una ulteriore figura professionale con mansioni di carattere tecnico che possa coadiuvare il medico stesso negli adempimenti di carattere burocratico. Chiede poi se la ricerca dell'ISTAT di cui si è parlato prende in considerazione tale elemento da ultimo emerso circa il livello di gradimento in relazione al numero degli assistiti per ciascun medico.

Il dottor SCIOTTI precisa che tale aspetto da ultimo sottolineato dal senatore Mignone non emerge nella ricerca dell'ISTAT e pertanto sarebbe opportuno che una futura ricerca venisse integrata con tale parametro. Fa poi presente che al direttore generale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa, è riconosciuta senz'altro la discrezionalità di istituire uffici *ad hoc* e figure professionali con dotazione di personale adeguato, in modo da poter conseguire l'obiettivo dell'efficienza del sistema organizzativo.

Il presidente TOMASSINI concorda circa il rilievo concernente l'eccessiva burocratizzazione cui è sottoposta l'attività del medico di famiglia che andrebbe rivalutata ai fini di una complessiva riorganizzazio-

ne del sistema e senz'altro condivide anche la necessità che il medico di base sia supportato da un adeguato servizio di segreteria e apparecchiature tecniche che gli consentano di organizzare al meglio la propria attività nello studio personale. Ritiene poi non esaurienti i dati concernenti la valutazione dei costi-benefici in considerazione del fatto che il sistema dei fondi di incentivazione non è esattamente definito. Per quanto riguarda poi l'attuazione della Carta dei servizi che sarà oggetto di una specifica audizione del dottor Verdecchia, egli osserva che il problema centrale, come si è constatato in molti casi – e recentemente nel corso delle indagine sulle camere iperbariche – è costituito dal fatto che i cittadini utenti non conoscono la Carta dei servizi e pertanto non sono in grado di usufruire dei relativi benefici. Un ulteriore aspetto da approfondire riguarda il rapporto fra comitati etici e bioetici delle USL ai fini della verifica del sistema concernente la qualità delle cure.

Il Presidente, infine, atteso che non vi sono ulteriori interventi concernenti la relazione del dottor Zotta, dichiara conclusa la relativa audizione, mentre rinvia il seguito dell'audizione del dottor Sciotti ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C34<sup>a</sup>, 0005°)

Il senatore MIGNONE fa presente che dalle informazioni di stampa emerge una estrema disparità fra i prezzi di vendita della somatostatina e pertanto chiede di approfondire tale problematica avviando una indagine specifica.

Il presidente TOMASSINI risponde al senatore Mignone che la sua proposta potrà essere discussa in sede di ufficio di presidenza che verrà convocato presumibilmente il prossimo mercoledì 21 gennaio alle ore 8,30.

(R029 000, C34<sup>a</sup>, 0002°)

La seduta termina alle ore 16,40.

## GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

63<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 9,05.

#### OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria» (n. 193)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni alle Commissioni  $2^a$  e  $6^a$  riunite) (R139 b00,  $R^a$  , 0001°)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore TAPPA-RO che, sottolineandone la complessità, ne illustra in primo luogo i precedenti. Con tale schema di decreto legislativo, che consta di 237 articoli, il Governo ha esercitato la delega disposta dalla legge comunitaria 1994, legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente l'elaborazione di testi unici volti al riordino dei provvedimenti recanti il recepimento di direttive comunitarie con le normative di settore preesistenti. L'articolo 21 della citata legge comunitaria 1994 reca in particolare i principi e i criteri di delega per il recepimento delle direttive 93/6/CE e 93/22/CE concernenti, rispettivamente, l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ed i servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. Il Governo ha esercitato la delega suddetta emanando il decreto legislativo n. 415 del 1996, cosiddetto decreto Eurosim, le cui disposizioni, con alcuni aggiornamenti, unitamente ad altre disposizioni in tema di diritto societario, costituiscono l'oggetto del testo unico in titolo.

Rilevando come taluni aspetti del complesso provvedimento in esame – quali i servizi di investimento, l'adeguatezza patrimoniale delle società e l'attività degli intermediari finanziari – attengano profili di competenza della Commissione di merito, l'oratore si sofferma sull'illustrazione delle direttive comunitarie recepite da tale normativa e su altri atti dell'Unione europea ad esse connessi. Al riguardo l'oratore rileva come con la direttiva 80/390/CEE la Comunità abbia avviato il coordinamento delle condizioni di redazione dei prospetti da pubblicare per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale nelle borse valori. Dal 1985 è stata avviata una produzione normativa più copiosa, con le direttive 85/611/CEE, sul coordinamento delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 88/220/CEE, che modifica la precedente, e le citate direttive 93/6/CE e 93/22/CE.

Il relatore Tapparo rileva inoltre come taluni dei provvedimenti comunitari citati, unitamente ad altri concernenti gli enti creditizi e le assicurazioni, siano stati modificati dalla direttiva 95/26/CE, che costituisce la prima della serie adottata con procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la quale riordina il settore dei servizi finanziari. Tale direttiva e la direttiva 97/9/CE, sui sistemi di indennizzo degli investitori, vengono recepite dal disegno di legge comunitaria 1995-1997, già approvato dal Senato e su cui il Senato dovrà nuovamente esprimersi essendovi state introdotte diverse modifiche nella discussione che è stata appena conclusa alla Camera dei deputati. Il provvedimento in titolo, tuttavia, assume già nelle sue disposizioni talune delle indicazioni recate dalle norme comunitarie successive all'adozione della legge di delega.

L'oratore sottolinea, altresì, come l'emanazione del decreto legislativo in esame potrebbe consentire di superare una procedura di infrazione, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia il 26 maggio 1997 sugli ostacoli posti alla libera prestazione dei servizi di intermediazione e alla libera circolazione dei capitali. Tale provvedimento, inoltre, riveste una particolare attualità non solamente ai fini di rendere conforme il nostro ordinamento al diritto comunitario. Esso, infatti, risponde all'esigenza di modernizzare il mercato mobiliare italiano ed adeguare l'attività degli operatori del settore nella prospettiva di un maggiore afflusso a tali mercati di risorse finanziarie che si libereranno con la discesa dei vincoli posti dal debito pubblico.

Il relatore chiede quindi se, attesi gli impegni dell'Assemblea, possa procedere ad illustrare quegli articoli del provvedimento più direttamente afferenti i profili di competenza della Giunta, in quanto connessi ad un giudizio di compatibilità con la normativa comunitaria, e le relative osservazioni.

Il presidente BEDIN, sottolineando il grande interesse della materia, ritiene opportuno approfondire con adeguata attenzione le considerazioni del senatore Tapparo e, tenendo conto dell'imminente seduta dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esposizione del relatore.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE

## consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Vice Presidente del Consiglio dei ministri Valter Veltroni, in qualità di Ministro per i beni culturali ed ambientali.

La seduta inizia alle ore 14.

### PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia» in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, dopo aver salutato il Vice Presidente del Consiglio dei ministri Valter Veltroni presente alla seduta odierna, invita il deputato Bracco a svolgere la relazione.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, rileva che lo schema di decreto in titolo si inserisce nel più ampio quadro di riordino degli enti di cultura, come già accaduto per il Centro sperimentale di cinematografia e per l'Istituto nazionale per il dramma antico.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato emanato sulla base del medesimo presupposto (articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e secondo i medesimi criteri di esercizio della delega, seguiti per la trasformazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico.

Illustrando il provvedimento in esame, fa presente che la trasformazione de «La Biennale di Venezia» in «Società di cultura La Biennale

di Venezia» è stata già oggetto di un disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e, in sede referente, dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati.

La decisione di utilizzare la delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per trasformare «La Biennale» risponde all'esigenza di favorirne una più rapida entrata in vigore.

Fa presente che, rispetto al testo approvato dalla Commissione Cultura della Camera, lo schema di decreto in titolo manca della parte relativa alle disposizioni tributarie, la cui disciplina per mezzo di decreto legislativo avrebbe rappresentato un eccesso di delega: ricorda che il Governo intende disciplinare tale aspetto con autonomo provvedimento.

Dopo aver ricordato che la riforma de «La Biennale di Venezia» è stata già oggetto nelle passate legislature di proposte di legge modificative, fa presente che il Governo ha inteso utilizzare, in luogo delle figure tipiche disciplinate dal codice civile (associazioni o fondazioni), la più ampia dizione dell'articolo 12 del codice civile, che si riferisce anche ad «altre istituzioni di carattere privato». Si è così delineata una persona giuridica di diritto privato, denominata «Società di cultura» che ha una sua autonoma identità con peculiarità che vengono definite nello schema di decreto legislativo.

Rileva che nella «Società di cultura La Biennale di Venezia» è prevista la presenza di partecipanti pubblici quali il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia e il comune di Venezia. È prevista, inoltre, la presenza di soci privati che non possono superare, come apporto al patrimonio, il quaranta per cento complessivo dello stesso e che non devono svolgere attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società.

Relativamente alla figura dei soci privati, occorre rilevare l'importanza della previsione dell'assemblea dei soci privati.

Aggiunge che nello schema di decreto in esame si prevede la possibilità di svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali, senza distribuzione di utili che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

Ricordando che la vigilanza sulla gestione della Società di cultura La Biennale di Venezia è affidata, comunque, ad una amministrazione centrale dello Stato (nel caso di specie, al Ministero per i beni culturali e ambientali), evidenzia lo snellimento - operato in conformità ai criteri della legge delega n. 59 del 1997 - degli organi collegiali della Biennale.

Non può poi essere sottovalutata la separazione tra l'aspetto della gestione della Biennale, affidata al consiglio di amministrazione, e l'aspetto più precisamente culturale, affidato al comitato scientifico.

Uno dei punti salienti dello schema di decreto legislativo è rappresentato dal potenziamento dell'attività di ricerca della Biennale attraverso il suo settore permanente di ricerca e produzione culturale denominato ASAC (Archivio storico delle arti contemporanee) che si unisce ai sei settori culturali finalizzati alle tradizionali manifestazioni periodiche della Biennale (architettura, arti visive, cinema, musica, danza e teatro). A capo di ciascun settore è posto un direttore, scelto tra personalità di spicco del campo artistico di competenza, la cui durata in carica è legata a quella del consiglio di amministrazione. Viene, inoltre, istituita la figura del coordinatore generale, che assume la responsabilità gestionale ed amministrativa della società, legato ad essa - innovando rispetto alla precedente disciplina - da un rapporto a tempo determinato definito dal consiglio di amministrazione.

La mutata natura giuridica della Biennale comporta, ovviamente, la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente della società, anche se lo schema di decreto in titolo riconosce la possibilità di optare, ai fini del trattamento previdenziale, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

Concludendo, dichiara che lo schema di decreto in esame, nel rispondere ai parametri della legge di delega, coglie, al tempo stesso, l'esigenza di riordino di un ente, quale «La Biennale di Venezia», liberandola da uno stato di obiettiva incertezza, al fine di valorizzarne ulteriormente il prestigio nazionale ed internazionale di cui gode.

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri Valter VELTRONI, in qualità di Ministro per i beni culturali ed ambientali, ricorda che il disegno di legge «Disciplina della Società di cultura La Biennale di Venezia» è stato presentato nel settembre 1996 ed approvato dal Senato della Repubblica il 9 maggio 1997 e dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati il 29 ottobre 1997. Fa presente che nel frattempo La Biennale di Venezia ha operato in un regime di parastato, che ha vincolato fortemente l'attività di organizzazione di manifestazioni culturali secondo uno *standard* amministrativo che non trova equivalenti in Europa.

Si augura, a tal proposito, che le prossime manifestazioni culturali della Biennale possano svolgersi secondo modelli organizzativi meno burocratizzati.

Illustrando lo stato attuale della organizzazione complessiva della Biennale, sottolinea i limiti della vigente disciplina che, ad esempio, impedisce l'utilizzo del proprio marchio, che è elemento di grande valore. Non si può, poi, non rilevare l'eccessivo numero dei membri dei vari organi collegiali: l'attuale ente pubblico prevede un consiglio di amministrazione di diciannove componenti, a fronte dei cinque membri previsti dallo schema di decreto in titolo, elevabili a sette in caso di rappresentanza dei soci privati. Anche per il collegio sindacale, originariamente di sette membri, sono previsti attualmente tre revisori titolari ed uno supplente. Vi è, pertanto, uno snellimento nella composizione degli organi collegiali, che comporta una conseguente maggiore assunzione di responsabilità da parte dei membri.

Ribadisce l'importanza della partecipazione dei soci privati alla gestione della società e la rilevanza della distinzione tra aspetto culturale e aspetto amministrativo, secondo un principio che il Governo ha inteso applicare ad ogni riforma degli enti pubblici di cultura (ad esempio, l'Istituto nazionale per il dramma antico).

Conclude, evidenziando il potenziamento dei settori di archivio e di ricerca: in tal modo la Biennale sarà in grado di svolgere al meglio quella funzione di organizzazione culturale del Paese che le è propria e che le ha conferito così grande prestigio anche sul piano internazionale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che in molti provvedimenti già esaminati dalla Commissione è stata individuata la linea di snellimento dell'amministrazione pubblica e di mantenimento del modello della pubblica amministrazione solo laddove sia necessario esercitare funzioni pubbliche in senso proprio.

Relativamente all'organizzazione di manifestazioni culturali, condivide le osservazioni del Vice Presidente del Consiglio dei ministri Valter Veltroni, secondo cui il modello amministrativo tradizionale può costituire un limite per un'azione efficace, ponendo il nostro Paese in situazione di svantaggio nel confronto con le esperienze europee. A tal proposito, fa presente che, anche nel settore delle fondazioni bancarie, si sta procedendo ad una trasformazione degli enti pubblici in enti privati, ai sensi del I libro del codice civile.

Conclude, sottolineando l'importanza di un provvedimento quale quello in esame, che si muove, appunto, nella logica della privatizzazione suddetta.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, dichiarando, a nome del gruppo di alleanza nazionale, di non essere contrario al processo di privatizzazione di enti pubblici, fa presente che il problema riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, all'interno del quale permane una presenza maggioritaria del soggetto pubblico rispetto al soggetto privato. Pur constatando che è assicurata la partecipazione dei soci privati, ne chiede una rappresentanza paritetica.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.